



# Final Basel III

Inquadramento evolutivo, prime  
analisi di impatto, prossimi passi

Milano, 15 dicembre 2022

# Indice

---

1. La CRR III e la CRD VI	3
2. L'implementazione della riforma di Basilea 3	9
3. Conseguenze dell'adozione delle nuove misure regolamentari	70
4. Key Contacts	29



## Premessa

Il 27 ottobre 2021 la Commissione Europea (CE) ha pubblicato il suo pacchetto legislativo di attuazione delle Riforme di Basilea 3, noto anche come Basilea 4.

Questo rappresenta l'avvio dell'ultima tappa del percorso di implementazione delle modifiche agli standard di capitale nell'eurozona attraverso il regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR) III e Direttiva sui requisiti di capitale (CRD) VI.

L'UE sta così cercando di bilanciare due obiettivi:

- l'attuazione delle proposte del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS) per rafforzare la stabilità finanziaria
- sostenere la capacità delle istituzioni di continuare a finanziare l'economia.



## Premessa

L'UE ha, almeno finora – resistito ad alcune delle proposte del settore per allontanarsi significativamente da Basilea: ad esempio, con riferimento all'alternative stack approach proposto rispetto all'output floor. Ma alcune modifiche alle proposte di Basilea sono state recepite per riflettere gli interessi specifici dell'UE, modificando gli approcci o prevedendo periodi di transizione per adeguarsi ai cambiamenti.

CRR III e CRD VI implementano anche alcune modifiche al capitale di rischio di mercato nel Fundamental Review of the Trading Book (FRTB), tuttavia consentono all'UE di modificare gli approcci al rischio di mercato se vi fossero rilevanti discrepanze rispetto alle principali giurisdizioni locali.



## Alternative stack approach

Le banche e le loro autorità di vigilanza hanno opinioni divergenti su come implementare l'output floor: le prime sostengono un approccio "stack parallelo", mentre le seconde sostengono un approccio "stack singolo".

- ❑ Con l'approccio "**single stack**" per i requisiti patrimoniali basati sul rischio, si determina uno stack di capitale con tutti i requisiti espressi in termini di attività ponderate per il rischio.
- ❑ L'approccio "**stack parallelo**" creerebbe un nuovo stack accanto ("parallelo") a quello esistente. Con questo approccio, come nel caso dell'attuale approccio single stack, i requisiti patrimoniali nello stack parallelo verrebbero calcolati utilizzando le attività ponderate per il rischio calcolate. Tuttavia, a differenza del caso dell'approccio a stack singolo, lo stack parallelo non conterrebbe tutti i requisiti necessari. Ad esempio, questo approccio potrebbe escludere il requisito del secondo pilastro (P2R) e il requisito della riserva di rischio sistemico (SyRB), che sono aspetti importanti del quadro prudenziale.

La Commissione ha scelto l'approccio a stack unico. Le regole proposte mantengono la logica di un unico stack di capitale per i requisiti patrimoniali basati sul rischio. Secondo la Commissione, questo approccio è quello che meglio riflette la logica e l'obiettivo dell'output floor concordato a Basilea.

## Premessa

L'UE ha colto l'occasione per apportare modifiche ulteriori alle normative in questo pacchetto, inclusi

- (i) i requisiti relativi all'ambiente, sociale e governance (ESG)
- (ii) l'introduzione di un nuovo framework e sistema di classificazione che richiederà la ri-autorizzazione di tutte le filiali esistenti di paesi terzi
- (iii) modifiche alla gestione delle crisi bancaria che incidono sulla BRRD Bank Recovery and Resolution Directive (2014/59/UE) e sulla CRR, e
- (iv) ulteriori misure di armonizzazione dei poteri di vigilanza e strumenti che rispondono alle richieste dell'EBA per centralizzare la pubblicazione di informazioni prudenziali e istituzionali annuali, semestrali e trimestrali per le SIs.



Sebbene la timetable di Basilea richieda che le riforme siano attuate il **1° gennaio 2023**, l'annuncio dell'UE indica una data di applicazione del 1 gennaio 2025, con la previsione di disposizioni transitorie applicabili per un ulteriore periodo di cinque anni. Questo comporta ulteriori ritardi rispetto alla timetable di Basilea e per rispondere alle tempistiche di adattamento dei processi legislativi UE (e nazionali).

## Overview

Come si è detto il 27 ottobre 2021 la CE ha pubblicato il pacchetto CRR III e CRD VI che attua le Riforme di Basilea 3, noto anche come Basilea 4, concordate a dicembre 2017

L'ambito di applicazione di CRR III e CRD VI comprende modifiche a:

- l'**approccio standard** per il rischio di credito
- l'approccio basato sui rating interni (**IRB**) per il rischio di credito
- il calcolo del **Credit Valuation Adjustment (CVA)**
- l'**operational risk framework**
- un **output floor**, che limita i benefici sul capitale conseguenti al rischio di Modello

La CE ha anche recepito emendamenti al framework del rischio di mercato denominato inizialmente FRTB e implementato con la CRR II. La CE si riserva il diritto di modificarlo, in una data successiva, al fine di mantenere parità di condizioni a livello internazionale.



## Le ulteriori implementazioni della normativa

Oltre ai cambiamenti generati da Basilea, la CE ha apportato ulteriori sviluppi alla norma (CRR) e alla direttiva (CRD), ovvero:

- Modifiche a CRR e CRD per recepire i **requirement ESG**;
- Un nuovo framework per la regolamentazione e la supervisione delle succursali di paesi terzi (**TCB**) nell'UE;
- Adeguamenti ai requisiti di **secondo pilastro (P2R)** e alla **riserva di rischio sistemico (SyRB)** legati all'introduzione dell'**Output floor**
- Aggiornamento delle entity da **includere nel perimetro di consolidamento prudenziale** con le **FinTech**
- L'EBA è autorizzata a **centralizzare le pubblicazioni istituzionali relative alle informazioni prudenziali** annuali, semestrali e trimestrali per le maggiori istituzioni nell'UE
- Disposizioni in materia di indipendenza delle competenti autorità e per affrontare i **conflitti di interesse**
- Ampliamento dei **poteri di vigilanza** ai competenti autorità dell'UE al fine di favorire **standard comuni**
- Previsione di un obbligo di condurre corrette **valutazioni degli amministratori** ispirate a un **comune standard**
- Chiarimento circa le interazione tra la **dichiarazione di fallimento** e il rischio di fallimento
- Modifica dell'**approccio di supervisory benchmarking delle perdite attese per il rischio di credito** ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri

# L'implementazione della riforma di Basilea 3

## Motivi che hanno portato alla riforma regolamentare

Il 7 dicembre 2017 è stata annunciata dal GHOS l'introduzione di nuove riforme da apportare al framework di Basilea III volte a porre rimedio a talune carenze presentate da quest'ultimo.

Il GHOS è il Gruppo dei Governatori delle Banche centrali e dei Capi delle Autorità di vigilanza (Group of Central Bank Governors and Heads of Supervision – GHOS). Esso costituisce l'organo che vigila sull'operato del Comitato di Basilea.

Le Autorità di vigilanza hanno infatti ritenuto necessario effettuare nuovi interventi di revisione della normativa prudenziale. Le nuove misure non costituiscono una nuova regolamentazione ma semplicemente completano e integrano il quadro di Basilea III. Tuttavia, la rilevanza delle riforme è di fatto talmente ampia che convenzionalmente le si denota con il nome di Basilea IV.

I fattori principali che hanno portato alla necessità di modificare alcuni aspetti del framework in vigore riguardano, in primo luogo, l'eccessiva discrezionalità delle banche che utilizzano i Modelli Interni nel calcolo dei RWAs, ed inoltre la tendenza degli istituti bancari ad utilizzare i Modelli Interni non tanto per determinare più accuratamente il capitale regolamentare quanto per tentare di minimizzarlo.

# L'implementazione della riforma di Basilea 3

## Motivi che hanno portato alla riforma regolamentare

Con riguardo al primo aspetto, il Comitato di Basilea ha evidenziato mediante analisi empiriche che le istituzioni creditizie presentavano un'eccessiva variabilità nelle modalità di calcolo delle attività ponderate per il rischio. Questo dava luogo a differenti quantità di capitale regolamentare detenuto dalle banche che tuttavia non era giustificato da una diversa rischiosità dei portafogli. Ciò rendeva difficilmente comparabili i capital ratios degli istituti bancari per i soggetti interessati a valutare il loro grado di rischio. In tal modo è stata inevitabilmente minata la credibilità del framework e si è resa necessaria un'azione, da parte delle Autorità di Vigilanza, al fine di ricostituirla.

La seconda problematica risiedeva, invece, nell'adozione dei Modelli Interni per il calcolo delle attività ponderate per il rischio. Seppure i suddetti modelli siano stati introdotti con la finalità di determinare misure di rischio più accurate rispetto al Modello Standard, si è sviluppata una forte tendenza da parte delle banche di sfruttarli per determinare valori di rischio tali da minimizzare gli accantonamenti di capitale ed ottenere, così, un vantaggio competitivo rispetto alle altre istituzioni creditizie. Inoltre, i Modelli Interni erano diventati eccessivamente complessi, mancando di chiarezza nella definizione di determinate classi di attività.

Le Autorità regolamentari hanno quindi introdotto diverse limitazioni all'utilizzo dei Modelli Interni a seconda delle diverse tipologie di rischio che devono essere misurate, talvolta eliminando anche la possibilità di utilizzarli.

# L'implementazione della riforma di Basilea 3

## B III vs B IV

E' inoltre necessario evidenziare che mentre in Basilea III la primaria attenzione era rivolta al numeratore del capital ratio (dato dal rapporto tra il patrimonio di vigilanza e i RWAs), in quanto si provvedeva ad aumentare la quantità e soprattutto la qualità del capitale regolamentare, con Basilea IV il cuore della regolamentazione muove verso il denominatore del rapporto, con gli obiettivi principali di sanare le carenze del framework generate dai Modelli Interni, aumentare la credibilità di questi ultimi e rendere più facilmente comparabili i patrimoni di vigilanza tra le diverse istituzioni creditizie.

Il Comitato di Basilea, a seguito dell'introduzione di Basilea IV, ha comunque "rassicurato" le banche affermando che tali modifiche al framework non avrebbero comportato gravosi oneri di capitalizzazione per gli istituti bancari al fine di evitare che gli effetti prodotti da Basilea III sugli spread creditizi e sul PIL possano amplificarsi.



# L'implementazione della riforma di Basilea 3

## Motivi che hanno portato alla riforma regolamentare

Dopo aver posto le basi per aumentare il livello e la qualità del capitale, a partire dal 2015 il regolatore internazionale si è posto l'intento di accrescere la credibilità e comparabilità delle misure di rischio, rendendone al tempo stesso più semplici i meccanismi di calcolo. Questo ha richiesto alcuni interventi sulle regole piuttosto estesi e incisivi finalizzati ai seguenti obiettivi:

- a) rafforzare la robustezza e sensibilità al rischio degli approcci standardizzati;
- b) eliminare o ridurre l'utilizzo dei modelli interni nel caso di portafogli per i quali le banche non si dispongono di dati sufficienti e di statistiche robuste;
- c) collegare i metodi standard e i sistemi basati sui modelli interni in modo da contenere il cosiddetto "dividendo da modello" (attraverso la previsione di un output floor);
- d) affiancare il coefficiente patrimoniale basato sui rischi con un coefficiente di leva finanziaria

Questa logica di intervento basata su tre dimensioni da massimizzare (credibilità, semplicità, comparabilità) ha riguardato trasversalmente tutti i rischi di primo pilastro (credito, operativo, mercato).

## Le novità apportate da Basilea IV

Le riforme adottate dal Comitato di Basilea nella revisione del 2017 della regolamentazione riguardano i seguenti ambiti:

1. Incrementare la “robustezza” e la sensibilità al rischio del Modello Standardizzato per quanto riguarda i rischi di credito, credit value adjustment (CVA) e operativo.
2. Limitare l'utilizzo dei Modelli Interni ponendo delle restrizioni sulle variabili da stimare per determinare il rischio di credito ed eliminare la possibilità di servirsi dei Modelli Interni per il calcolo del rischio operativo e del credit value adjustment risk.
3. Introdurre un nuovo buffer patrimoniale finalizzato a frenare ulteriormente la leva finanziaria delle banche aventi rilevanza sistemica (G-SIBs)
4. Introdurre il cosiddetto output floor per limitare la variabilità del capitale regolamentare tra le banche che adottano i Modelli Interni e quelle che impiegano il Modello Standardizzato

## Basilea IV – principali obiettivi

La proposta della Commissione, pubblicata il 27 ottobre 2022, recepisce nel CRR (CRR3) e nella direttiva CRD (CRD6) gli standard approvati dal Comitato di Basilea a fine 2017, con specifico riferimento al trattamento dei principali rischi (credito, mercato e operativo) e al cosiddetto “output floor”; contiene inoltre riferimenti sul tema dei rischi climatici e su come banche e supervisori ne dovranno tenere conto.

La proposta persegue tre obiettivi principali:

- rafforzare ulteriormente la resilienza del sistema bancario europeo, nel rispetto del principio di proporzionalità tenendo conto delle specificità già contenute nelle regole vigenti;
- contribuire alla “transizione verde”;
- rendere più incisivi i poteri di vigilanza, anche alla luce dei recenti scandali finanziari registrati in alcuni Paesi.

# L'implementazione della riforma di Basilea 3

## L'impianto normativo di Basilea IV

### I pacchetto B IV

- Revisione fondamentale del portafoglio di negoziazione (FRTB)
- Rischio di credito di controparte
- Coefficiente di finanziamento stabile netto (NSFR)
- Rapporto di leva finanziaria
- le large exposure
- Rischio di mercato
- Impresa madre UE intermedia

### II pacchetto B IV

- Rischio di credito – Approccio standardizzato al rischio di credito (SA CR)
- Rischio di credito – Modelli interni
- Rischio di credito – tecniche di mitigazione
- Rischio di mercato
- Rischio operativo
- Piani di uscita
- Sostenibilità
- Rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA).

Basilea IV avrebbe dovuto iniziare l'implementazione il 1° gennaio 2022 e avrebbe dovuto essere completamente implementato entro gennaio 2025. Il primo pacchetto. Quindi il secondo pacchetto avrebbe dovuto seguire ed entrare in vigore nel gennaio 2025. A causa della pandemia globale, la data di inizio è stata ora posticipata al 1° gennaio 2023. Sulla base della storia recente, è ancora possibile che la scadenza venga prorogata e che alcune disposizioni possano essere ulteriormente modificate prima che entrino in vigore.

# L'implementazione della riforma di Basilea 3

## La lunga timetable di Basilea IV

Il recepimento della direttiva dovrà essere effettuato entro 18 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale UE, mentre le nuove previsioni del CRR dovrebbero entrare in vigore dal primo gennaio 2025, quindi due anni oltre il termine concordato a livello di Basilea, che pure era stato differito di un anno in risposta alla crisi pandemica.

Se si considerano anche vari periodi transitori e norme temporanee, le nuove regole saranno pienamente operative ben oltre il 2030. Si tratta di un orizzonte molto lungo, che mira a fornire agli intermediari tutto il tempo necessario per adeguare sistemi di misurazione dei rischi e prassi operative, e per far fronte a eventuali carenze di capitale.

Rimangono alcuni dubbi circa la tempistica, che appare per alcuni aspetti eccessivamente lunga.

## Il rischio di credito: principali novità

Molte banche in tutto il mondo utilizzano il metodo standardizzato (standardised approach, SA) per il calcolo del rischio di credito. Come detto precedentemente, con Basilea IV, il Comitato ha stabilito di apportare alcune riforme al SA al fine di renderlo più accurato nella misura del rischio di credito.

I principali cambiamenti introdotti sono:

- ❑ l'incremento della sensibilità al rischio del Modello Standardizzato, attraverso l'introduzione di un sistema più dettagliato di coefficienti di rischio per ciascuna attività posta in essere dalle banche, in particolare per i mutui per immobili residenziali e commerciali. Infatti, mentre in Basilea II le attività come i mutui residenziali venivano ponderate tutte per il medesimo coefficiente di rischio, con il SA revisionato si assegnano diverse ponderazioni in relazione al rapporto credito/valore (Loan to Value, LTV) associato al mutuo considerato.
- ❑ Ridurre la dipendenza delle banche dai ratings esterni richiedendo alle medesime banche di effettuare un'apposita due diligence per valutare l'affidabilità di tali ratings quando vengono utilizzati

# L'implementazione della riforma di Basilea 3

## Il rischio di credito (retail exposure)

### Regulatory retail (Article 123A)

- Products: revolving facilities (e.g., overdrafts, credit cards), or term loans (e.g. vehicle loan) to natural persons or SMEs
- Value: exposure up to 1 mln eur

### Transactor

- Revolving facilities\*: the balance has been repaid in full at each scheduled repayment date for the previous 12 months; and
- Overdraft facilities: no drawdowns over the previous 12 months.

### Non-transactor

- Other than transactor, or
- Exposures with less than 12 months of repayment history

### Other retail

### Principali modifiche

- **Classificazione più granulare** basata sul tipo di esposizione nelle categorie "al dettaglio regolamentato" e "altro al dettaglio"
- Ponderazione del rischio compresa **tra il 45% e il 150%** in base al tipo di exp
- Nuovo fattore di sensibilità al rischio (x 1,5) da applicare in caso di **mismatch valutario**

Sono escluse le esposizioni al dettaglio garantite da beni immobili

Exposure class		Sub-category		No currency mismatch	With currency mismatch (x1.5) <sup>1</sup>
Retail exposure	Existing	All retail exposures		75%	
	Proposed	Regulatory retail	Transactor	45%	67.5%
			Non-transactor	75%	112.5%
		Other retail	100%	150%	

## Il rischio di credito (retail exposure)

Article 123		
Exposure Class	RW	Conditions
Retail Exposure	75%	<ul style="list-style-type: none"><li>Exposure to natural persons or to a SME;</li><li>The exposure shall be one of a significant number of exposures with similar characteristics such that the risks associated with such lending are substantially reduced;</li><li>The total amount owed, including any exposure in default, exceed EUR 1 million.</li></ul>
Transactor Exposure	45%	<p>At least a year of repayment history and:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>The balance has been repaid in full at each scheduled repayment date for the previous 12 months;</li><li>No drawdowns over the previous 12 months.</li></ul>
Exposure to Salary and Pension Backed Loans	35%	<ul style="list-style-type: none"><li>Deduction of monthly payments on the loan from the borrower's monthly pension or salary;</li><li>An insurance policy to the benefit of the institution covering various risks (death, unemployment, etc.) Is instituted;</li><li>The monthly payments must not exceed 20 % of the borrower's net monthly pension or salary;</li><li>The maximum original maturity of the loan is equal to or less than ten years.</li></ul>

TABLE 1: Retail Exposures - Article 123

**PF o SME, sufficientemente granulari, di importo complessivo non superiore a € 1 mln.**

L'articolo 123 viene modificato per introdurre un RW vantaggioso del **45%** (invece del 75% standard) assegnato alle exp cd **"transactor"** (ad esempio pagamenti con **carta di credito**) che dovrebbero soddisfare una serie di requisiti, in grado di abbassare il proprio profilo di rischio.

Alle **CQS e CQP** è attribuita una ponderazione del **35%**, se:

- il mutuatario autorizza il fondo pensione o il datore di lavoro a effettuare pagamenti diretti all'ente creditizio;
- i rischi di morte, inabilità, disoccupazione o riduzione della pensione o dello stipendio sono coperti da polizza assicurativa; i pagamenti mensili non superano il 20% della pensione o stipendio mensile netto del mutuatario;
- la durata massima originaria del prestito non supera 10 anni.

## Exposure with currency mismatch

Article 123a		
Exposure Class	RW	Conditions
Exposure with Currency Mismatch	1.5 (Max RW 150%)	<p>Retail and residential real estate exposures with different currency denominations between the loan and the obligor's source of income and either of the following:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• The obligor does not have a hedge for its payment risk;</li><li>• The total of such hedges cover less than 90 % of any instalment for this exposure;</li><li>• All unhedged exposures where the currency of the exposures is different from the domestic currency of the country of residence of the obligor.</li></ul>

TABLE 2: Exposure with currency mismatch - Article 123a

Exp Retail e per Mutui residenziali con differenti valute tra il prestito e la fonte di reddito del debitore in cui si verifica una delle seguenti condizioni:

- il prestatore non è coperto dal rischio;
- il totale del rischio coperto è comunque inferiore al 90% di ciascuna rata;
- tutte le esposizioni non coperte in cui la valuta delle esposizioni è diversa dalla valuta nazionale del paese del debitore.

## Defaulted exposures

Article 127		
Exposure	RW	Conditions
To the unsecured portion of a position in which the debtor is in default in accordance with Article 178 or, in the case of exposures to detail, to the unsecured part of a credit line in the state of default in accordance with Article 178	150%	The sum of specific credit risk adjustments and of the amounts deducted is less than 20 % of the unsecured part of the exposure value if those specific credit risk adjustments and deductions were not applied.
	100%	The sum of the specific credit risk adjustments and of the amounts deducted is no less than 20 % of the unsecured part of the exposure value if those specific credit risk adjustments and deductions were not applied.
	100%	The exposure value remaining after specific credit risk adjustments of non IPRE exposures secured by residential or commercial immovable property.

TABLE 3: Defaulted exposures - Article 127

L'RW applicato ai crediti in default è pari a:

- ❑ **150 %**, se le rettifiche di valore su crediti specifiche sono inferiori al 20 % della parte non garantita del valore dell'esposizione se tali rettifiche di valore su crediti specifiche non sono state applicate;
- ❑ **100 %**, se le rettifiche di valore su crediti specifiche non sono inferiori al 20 % della parte non garantita del valore dell'esposizione se tali rettifiche di valore su crediti non sono state applicate.

Al valore dell'esposizione rimanente dopo le rettifiche specifiche per il rischio di credito delle esposizioni pienamente e integralmente garantite da ipoteche su immobili residenziali e commerciali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 100%.

## Exposures to rated institutions

Article 120						
Credit Quality Step	1	2	3	4	5	6
<b>Risk weight «basis»</b> (exposures for which a credit assessment by a nominated ECAI is available)	20%	30%	50%	100%	100%	150%
<b>Risk weight for short-term exposures</b> (exposures with an original maturity of three months or less/exposures which arise from the movement of goods across national borders with an original maturity of six months or less for which a credit assessment by a nominated ECAI is available)	20%	20%	20%	50%	50%	150%

TABLE 4: Exposures to rated institutions - Article 120

Durata residua oltre i 3 mesi

Durata residua fino a 3 mesi

## Exposures to unrated institutions

Article 121			
Credit Risk Assessment	Grade A	Grade B	Grade C
Risk weight «basis»	40%	75%	150%
<b>Risk weight for short-term exposures</b> (the exposure has an original maturity of three months or less and the exposure has an original maturity of six months or less and arises from the movement of goods across national borders)	20%	50%	150%

TABLE 5: Exposures to unrated institutions - Article 121

L'articolo 121 è stato sostituito per integrare il **metodo standardizzato di valutazione del rischio di credito (Standardized Credit Risk Assessment Approach - SCRA)**.

Questo approccio viene utilizzato per le banche che non sono autorizzate a utilizzare rating esterni a fini normativi e per le banche senza rating nonostante siano incorporate in giurisdizioni che consentono l'uso di rating esterni.

Le esposizioni creditizie sono classificate in **tre bucket di peso** (ossia grado A, grado B e grado C).

## Exposures to unrated institutions (Grade A)

Se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni, le esposizioni verso enti sono assegnate al **grado A**:

- i) esposizioni verso controparti bancarie con **adeguata capacità di far fronte ai loro impegni finanziari**, compresi i rimborsi del capitale e degli interessi, in modo tempestivo, per la durata prevista delle attività o delle esposizioni e indipendentemente dai cicli economici e dalle condizioni di attività.
- ii) **soddisfa o supera i requisiti minimi** di regolamentazione pubblica, il requisito combinato di riserva di capitale e qualsiasi requisito di vigilanza o regolamentazione locale equivalente o supplementare nei paesi terzi, nella misura in cui tali requisiti siano pubblicati e debbano essere soddisfatti dal capitale primario di classe 1, Capitale di classe 1 o fondi propri.
- iii) **Le informazioni relative ai requisiti** di cui al punto ii) sono **divulgate al pubblico** o altrimenti rese disponibili.
- iv) Dalla **valutazione** di cui all'articolo 79 della direttiva 2013/36/UE **non è emerso che l'ente non soddisfa le condizioni di cui ai punti i) e ii).**
- v) Possibilità di ottenere un **fattore di ponderazione del rischio pari al 30%**
  - **Se non si tratta di esposizioni con scadenza originaria pari o inferiore a tre mesi e esposizioni con scadenza originaria pari o inferiore a sei mesi e derivanti dalla circolazione transfrontaliera di merci.**
  - **Se la controparte bancaria ha un coefficiente CET1  $\geq 14\%$  e un coefficiente di leva finanziaria Tier 1  $\geq 5\%$ .**

## Exposures to unrated institutions (Grade B)

Se tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte e almeno una delle condizioni per il Grade A non è soddisfatta, le esposizioni verso enti sono attribuite al grado B:

- (I) l'ente è soggetto a un **rischio di credito sostanziale**, incluse le sue capacità di rimborso che dipendono da condizioni economiche o commerciali stabili o favorevoli;
- (II) **soddisfa o supera i requisiti minimi di regolamentazione pubblica** e qualsiasi requisito di vigilanza o regolamentazione locale equivalente o aggiuntivo nella misura in cui tali requisiti siano pubblicati e debbano essere soddisfatti dal capitale primario di classe 1, Tier 1 capitale e fondi propri;
- (III) le informazioni relative ai requisiti di cui al punto ii) sono **divulgate al pubblico** o altrimenti rese disponibili;
- (IV) dalla valutazione effettuata conformemente all'articolo 79 della direttiva 2013/36/UE non è emerso che l'ente non soddisfa le condizioni di cui ai punti i) e ii).

## Exposures to unrated institutions (Grade C)

Se le condizioni per l'assegnazione al grado A o al grado B non sono soddisfatte, o se è soddisfatta una delle seguenti condizioni, le esposizioni verso enti sono assegnate al grado C:

- (I) l'ente presenta **rischi di insolvenza rilevanti** e margini di sicurezza limitati;
- (II) è molto probabile che **condizioni commerciali, finanziarie o economiche avverse portino**, o abbiano portato, all'**incapacità dell'ente di rispettare i propri impegni** finanziari;
- (III) qualora la legge prescriva che il bilancio sia sottoposto a revisione, **il revisore esterno ha espresso un giudizio negativo** o ha espresso dubbi sostanziali nei suoi bilanci o relazioni sottoposte a revisione nei 12 mesi precedenti circa la capacità dell'ente di continuare a operare come ente in continuità aziendale.

# L'implementazione della riforma di Basilea 3

## Subordinated debt exposures

Article 128		
Exposure Class	RW	Conditions
Subordinated debt exposures	150%	<ul style="list-style-type: none"><li>• Debt exposures which are subordinated to claims of another creditor;</li><li>• Own funds instruments to the extent that those instruments are not considered as equity exposures;</li><li>• Liabilities instruments that meet the conditions set out in Article 72b.</li></ul>

**TABLE 6:** Subordinated debt exposures - Article 128

L'articolo 128 è sostituito per attuare il trattamento riveduto per le esposizioni verso debito subordinato previsto dagli standard definitivi di Basilea IV. La nuova formulazione prevede che le banche assegneranno una ponderazione del rischio del 150% al debito subordinato e agli strumenti di capitale diversi dalle azioni.

## Standarditez Credit Risk

Le proposte di Basilea prevedono vari cambiamenti che generano approcci standardizzati più sensibili al rischio. In generale, le modifiche tendono ad aggiungere più livelli, categorie e requirement, creando così approcci standardizzati più complessi.

La CE incorpora le modifiche di Basilea al standardized credit risk approaches per istituzioni, imprese e specialized lending. Tuttavia, si è tenuto conto di due richieste conseguenti ad alcune specificità dell'UE derivanti dal fatto che le esposizioni alle imprese e ai prestiti specializzati sono per lo più prive di rating.

Di conseguenza, per le società prive di rating con una probabilità di default (PD) inferiore allo 0,5%, il fattore di ponderazione del rischio standardizzato è fissato al 65% anziché al 100% per un periodo di transizione.

Le esposizioni di finanza oggetto prive di rating che si ritiene siano di alta qualità beneficeranno parimenti di un trattamento favorevole dal punto di vista patrimoniale.

# L'implementazione della riforma di Basilea 3

## Corporate exposures

Article 122							
Credit quality step	1	2	3	4	5	6	unrated
Risk weight - Basel IV	20%	50%	75%	100%	150%	150%	100%

*TABLE 7: Corporate exposures - Article 122*

Le differenze tra le normative Basilea III e Basilea IV sono colte nel segmento 3 di cui sopra (da BBB+ a BBB-), dove le ponderazioni del rischio sono state ridotte dal 100% al 75%. La maggior parte delle attuali esposizioni societarie per le banche europee si qualificherebbe per questa fascia.

È stato mantenuto il cosiddetto SME supporting factor, introdotto con il CRR e ampliato recentemente con il CRR2, che riduce l'assorbimento patrimoniale a fronte dei prestiti erogati alle piccole e medie imprese (PMI)

## Specialized Lending Exposures

Article 122a					
Credit quality step	1	2	3	4	5
Risk weight	20%	50%	75%	100%	150%

*TABLE 8: Specialized lending exposures - Article 122a*

La classe di esposizione ai prestiti specializzati è stata definita al fine di coprire una parte essenziale dell'economia dell'UE, in cui gli enti hanno sviluppato un'elevata competenza nel finanziamento di grandi progetti specifici come i progetti infrastrutturali. Per essere considerata prestito specializzato, un'exp deve soddisfare le seguenti condizioni:

- veicolo creato appositamente per finanziare o gestire beni fisici;
- prestito non garantito da beni immobili e non correlato al finanziamento immobiliare;
- l'istituzione ha un controllo sostanziale sulle attività e sul reddito generato;
- la fonte di rimborso è il reddito generato dalle attività finanziate.

# L'implementazione della riforma di Basilea 3

## Object finance for acquisition of physical assets

E' uno strumento con cui si finanzia l'acquisizione di attività materiali (navi, aerei, satelliti, automotrici, flotte, ecc.), dove il rimborso dell'esposizione dipende dal cash flow generato dall'attività specifica finanziata e costituita in garanzia o trasferita al prestatore. Una fonte primaria di questi flussi finanziari potrebbero essere i canoni di affitto o di leasing ricevuti da una o più parti terze.

Object finance for the acquisition of physical assets (ships, aircrafts, etc.)	
RW	Conditions
80% (if high quality)	<ul style="list-style-type: none"><li>• The obligor can meet its financial obligations under severely stressed conditions;</li><li>• The contractual arrangements provide lenders with a high degree of protection;</li><li>• The assets being financed have authorization to operate or if under construction there are safeguards for specification, budget and completion date.</li></ul>
100% (otherwise)	If the above conditions are not met

TABLE 9: Object finance

Per queste esposizioni è riconosciuta una ponderazione dell'80% se di alta qualità, ovvero:

- il debitore può far fronte ai propri obblighi finanziari in condizioni di grave stress
- gli accordi contrattuali garantiscono ai prestatori un elevato grado di tutela
- il bene finanziato ha l'autorizzazione all'esercizio o se in costruzione ci sono salvaguardie per capitolato d'oneri, budget e data di completamento

## Project finance

### Project finance for the development or acquisition of large, complex and expensive installations

RW	Conditions
130%	Project is in its pre-operational phase.
80%	<ul style="list-style-type: none"><li>• Project is in its operational phase;</li><li>• Restrictions on activities detrimental to lenders;</li><li>• The obligor has sufficient reserve funds;</li><li>• Predictable cash flows are generated to cover repayments;</li><li>• High degree of protection for the lending institution in case of a default;</li><li>• Protection against losses resulting from project termination;</li><li>• Assets necessary to operate and equity is pledged to the lending institution;</li><li>• Counterparty has at least a credit quality step of 3 or a RW of 0% if is a governmental authority or a RW of 20% if it is another public entity.</li></ul>
100%	If the above conditions are not met and the project is in its operational phase.

TABLE 10: Project finance

Le esposizioni di Project Finance saranno ponderate al 130% durante la fase pre-operativa e al 100% durante la fase operativa. Le esposizioni di project finance nella fase operativa ritenute di alta qualità, come descritto in tabella, saranno ponderate all'80%.

A tal fine, la fase operativa è definita come la fase in cui il veicolo appositamente creato per finanziare il progetto

- dispone un flusso di cassa netto positivo sufficiente a coprire qualsiasi obbligazione contrattuale residua, e
- ha avviato la diminuzione del debito a lungo termine.

# L'implementazione della riforma di Basilea 3

## Commodity finance

Il finanziamento su merci (“commodities finance” – CF) riguarda crediti strutturati a breve termine destinati al finanziamento di riserve, scorte, crediti acquistati su merci negoziate in borsa (petrolio, metalli, derrate alimentari, ecc.), dove l'esposizione è rimborsata con il ricavato della vendita della merce e il debitore non ha capacità autonoma di rimborso. Ciò si verifica quando l'obbligato non esercita altra attività produttiva né presenta altre attività materiali in bilancio. La natura strutturata del finanziamento è destinata a compensare la debole qualità creditizia del debitore.

Commodity Finance	
RW	Conditions
100%	Finance aimed at providing for short-term financing of reserves, inventories or receivables of exchange-traded commodities.

TABLE 11: Commodities finance

## Equity exposure (1/3)

Agli investimenti delle banche in strumenti di capitale si applicherà un fattore di ponderazione del 250 per cento (400 per le esposizioni con finalità speculative). Anche in questo caso l'aumento rispetto ai valori attuali avverrà in modo molto graduale:

Sono inoltre previsti trattamenti di favore per alcuni settori specifici, che attenuano l'impatto della nuova disciplina:

- per le partecipazioni al capitale delle banche centrali verrebbe mantenuto un coefficiente del 100 per cento.
- Per le partecipazioni in imprese di assicurazione appartenenti al medesimo conglomerato finanziario verrebbe confermato il cosiddetto "compromesso danese" (la possibilità di applicare un fattore di ponderazione del 250%).
- viene inoltre proposta una riduzione della ponderazione per le esposizioni in strumenti di capitale di società non quotate e venture capital che la banca intenda mantenere in portafoglio per almeno 3 anni.
- è infine previsto di rendere permanente il regime attuale per le esposizioni in strumenti di capitale detenute dalla banca da almeno 6 anni alla data di entrata in vigore del CRR3 verso controparti su cui la banca esercita un'influenza notevole.

# L'implementazione della riforma di Basilea 3

## Equity exposure (2/3)

RW	Conditions
400%	Equity exposures to unlisted companies: <ul style="list-style-type: none"><li>Investments for short-term resale purposes;</li><li>Investments in venture capital firms or similar investments which are acquired in anticipation of significant short-term capital gains.</li></ul>
100%	Equity exposures incurred under legislative programmes to promote specified sectors of the economy that provide significant subsidies for the investment to the institution and involve some form of government oversight. Such subsidies may also be in the form of general guarantees by multilateral development banks, public development credit institutions and international organisations. This is to reflect the fact that the European Investment Bank Group, multilateral development banks, public development credit institutions and Member States are setting up such "legislative programmes", often based on general public guarantees and linked to financial recovery and resilience plans, to mobilise private capital, including to support strategic businesses.
100%	Equity exposures to central banks.
250%	Equity exposures, other than those referred to the previous point.

TABLE 13: Equity exposure RWs

- Investimenti in **soc. non quotate** con obiettivo di **vendita nel b/t**
- Investimenti in **venture capital** o investimenti simili effettuati in previsione di **significative plusvalenze** a breve termine

- Investimenti in equity nell'ambito di alcuni **specifici programmi governativi** di sviluppo di aree o settori specifici;

- Esposizioni in equity **verso Banche Centrali**

- **Tutte le altre** esposizioni in equity

Per le exp azionarie rivenienti da una conversione del debito effettuata nell'ambito dell'ordinato realizzo o della ristrutturaz. del debito non è attribuito un fattore di ponderazione del rischio inferiore a quello che si applicherebbe se le partecipaz. azionarie fossero rimaste nel ptf crediti.

## Equity exposure (3/3)

Le modifiche apportate dal Comitato di Basilea prevedono che le esposizioni azionarie possano essere trattate solo come standardizzate e le ponderazioni del rischio sono fissate a livelli fino al 450%.

La CE incorpora questi cambiamenti ma propone due concessioni:

- la prima prevede esposizioni in equity infragruppo che rimangono al 100% di ponderazione del rischio,
- la seconda prevede un periodo transitorio di adeguamento alle nuove ponderazioni di Basilea.

# L'implementazione della riforma di Basilea 3

## Some Basel definition

### Expected Loss (EL)

L'importo che si prevede di perdere a causa di un'esposizione derivante da uno dei seguenti elementi:

- ❑ Un potenziale inadempimento di un debitore a un anno relativamente all'importo dell'outstanding al momento dell'inadempienza;
- ❑ Un potenziale evento di diluizione a un anno rispetto all'importo dell'outstanding in essere alla data del verificarsi dell'evento di diluizione.

### Credit Obligation

Obbligazione derivante da un contratto di credito, comprensivo di capitale, interessi maturati e commissioni, dovuto da un ente che funge da garante, o da un debitore per conto di terzi

### Credit Exposure

Qualsiasi voce di bilancio, compreso qualsiasi importo di capitale, interessi maturati e commissioni, dovuta dal debitore a un institution, e qualsiasi esposizione fuori bilancio che risulta o potrebbe risultare, in un'obbligazione creditizia.

### Facility

Esposizioni creditizie rivenienti da un contratto o da un gruppo di contratti tra un debitore e un institution.

# L'implementazione della riforma di Basilea 3

## Some Basel definition (segue)

### Margin of Conservation

Add-on aggiuntivo o moltiplicativo incorporato nelle sitime di rischio, sufficientemente prudenti per tenere conto della gamma prevista di errori di stima derivanti da carenze identificate.

### SME

Imprese che in base all'ultimo bilancio consolidato hanno un turnover annuale <= € 50 mln

### Commitment

Qualsiasi disposizione contrattuale offerta da un'institution e accettata dal cliente per concedere credito, acquistare beni o emettere sostituti del credito. Qualsiasi disposizione che può essere cancellata incondizionatamente da un'institutions in qualsiasi momento senza preavviso al debitore, o qualsiasi disposizione che può essere cancellata da un'institution dove il debitore non soddisfi le condizioni stabilite nella documentazione della facility, comprese le condizioni che devono essere soddisfatte dal debitore prima di qualsiasi prelievo iniziale o successivo ai sensi dell'accordo,.

### Unconditionally Cancellable Commitment

Impegni che un ente può annullare in qualsiasi momento, se le condizioni lo consentono e nella misura massima consentita dalla protezione dei consumatori e la relativa legislazione, senza preavviso del debitore, o altre fattispecie in cui si verifica la cancellazione automatica in conseguenza del deterioramento del merito creditizio del debitore.



## Impegni incondizionatamente annullabili (1/3)

Per le **esposizioni fuori bilancio**, si fa ricorso ai **CCF** per derivare l'Esposizione al default (**EAD**) da utilizzare nei calcoli RWA e Expected Credit Loss (ECL). Il CCF applicabile è la percentuale determinata mappando la componente fuori bilancio associandola ai tipi di prodotto regolamentari.

In Basilea IV, i valori minimi di CCF sono stati ora rivisti dallo 0% al 10% per gli impegni revocabili incondizionatamente in qualsiasi momento dalla banca senza preavviso, o che prevedono di fatto la cancellazione automatica per deterioramento del merito creditizio del debitore. Un esempio è quello delle aperture di credito in conto corrente a revoca, che nel nuovo regime comporteranno un assorbimento patrimoniale, al contrario di quanto accade oggi.

È fondamentale che i valori CCF siano correttamente alimentati nei database della banca in quanto potrebbero avere un enorme impatto sull'EAD risultante. Il rischio di errata classificazione comporterebbe una sottostima o sopravvalutazione della EAD.

Tutte le linee di business dovrebbero pertanto garantire che i codici prodotto fuori bilancio corretti siano mappati per tutti i diversi tipi di prodotto (con conseguente corretta applicazione CCF).

# L'implementazione della riforma di Basilea 3

## Impegni incondizionatamente annullabili (2/3)

Il nuovo approccio standardizzato per il rischio di credito aumenta i fattori di conversione del credito ("CCF") per gli impegni annullabili incondizionatamente ("CDU")

10% CCF

UCCs (impegni revocabili incondizionatamente)

20% CCF

lettere di credito commerciali autoliquidanti derivanti dalla circolazione delle merci

40% CCF

Impegni, ad eccezione degli UCC

50% CCF

NIF e RUF e alcuni elementi contingenti relativi alle transazioni

100% CCF

Sostituti diretti del credito e altre esposizioni fuori bilancio

Ove NIF = **Note issuance facility**, accordo a medio termine in base al quale un mutuatario può emettere titoli a breve termine, noti come Euro-notes, supportati da un impegno di sottoscrizione da parte di una banca commerciale.

RUF = **Revolving underwriting facility**, credito rotativo in cui un gruppo di sottoscrittori si impegna a fornire prestiti nel caso in cui un mutuatario non sia in grado di vendere sul mercato le obbligazioni emesse.

# L'implementazione della riforma di Basilea 3

## Impegni incondizionatamente annullabili (3/3)

È tuttavia previsto un lungo regime transitorio che consentirà di dilazionarne gli impatti patrimoniali. La proposta prevede l'applicazione di un CCF pari allo zero per cento sino al 31 dicembre 2029 e un successivo graduale aumento fino alla piena applicazione del nuovo standard dal primo gennaio del 2033.

Article 495d	
Period	Factor
January 2025 - December 2029	0%
January 2030 - December 2030	25%
January 2031 - December 2031	50%
January 2032 - December 2032	75%

*TABLE 18: Transitional period - Article 495d*

# L'implementazione della riforma di Basilea 3

## Real Estate (1/3)

Le esposizioni garantite da immobili commerciali (CRE) e immobili residenziali (RRE) ora hanno **ponderazioni di rischio più granulari** corrispondenti alle loro categorie LTV (ulteriormente classificate per immobili a reddito).

Una parte fondamentale della normativa di Basilea IV riguarda il fatto che le banche devono utilizzare il valore della **garanzia all'origine** per calcolare i loro rapporti LTV (a meno che le autorità di vigilanza nazionali non decidano di richiedere alle banche di rivedere il valore della proprietà verso il basso).



Recenti concessioni della CE consentono che il valore degli immobili sia adeguato al rialzo, ma solo alla media del valore degli immobili negli ultimi tre anni (per gli immobili commerciali) o sei anni (per quelli residenziali).



# L'implementazione della riforma di Basilea 3

## Real Estate (2/3)

### Exposures to residential real estate (and Income Prod. RE)

#### Whole loan approach:

20% (30%): LTV below 50%

25% (35%): LTV between 50% and 60%

30% (45%): LTV between 60% and 80%

40% (60%): LTV between 80% and 90%

50% (75%): LTV between 90% and 100%

70% (105%): LTV above 100%

#### Loan splitting approach:

Alla porzione dell'esposizione inferiore al 55% del valore dell'immobile viene applicata una ponderazione del rischio di vigilanza del 20% e alla restante parte dell'esposizione viene applicata la ponderazione del rischio di controparte

### Exposures to commercial real estate

#### General Corporate RE, Whole loan approach

Min (60%, RW of counterparty): LTV below 0 to 60%

RW of counterparty: LTV above 60%

#### General Corporate RE, Loan splitting approach:

Alla porzione dell'esposizione inferiore al 60% del valore dell'immobile viene applicata una ponderazione del rischio di vigilanza del 55% e alla restante parte dell'esposizione viene applicata la ponderazione del rischio di controparte

## Real Estate (3/3)

### Income Producing RE

70%: LTV below 60%

90%: LTV between 60% and 80%

110%: LTV above 80%

150%: Criteria not met

### Land acquisition, Development & Construction:

150%: Loan to company / SPV

100%: Residential acquisition, development and construction (ADC) loan

## Il rischio di credito – SME Supporting factor

L'emendamento all'art. 501 CRR prevede:

- la modifica dell'ammontare dell'esposizione in bonis verso PMI da € 1,5 mln a € 2,5 mln a cui applicare uno SME supporting factor di 0,76
- l'introduzione di un fattore di 0,85 per la porzione di esposizione superiore a € 2,5 mln.

È, inoltre, introdotto un «Infrastructure supporting factor» di 0,75 per le esposizioni verso società che operano o finanziano strutture fisiche, impianti, sistemi e reti che forniscono o sostengono servizi pubblici essenziali. Ai fini di applicazioni dell'infrastructure supporting factor risulta necessario che le esposizioni soddisfino i requisiti / criteri specifici indicati nell'art. 501bis CRR II.

Con riferimento al perimetro di applicazione, le modifiche anzidette riguardano le esposizioni in bonis verso PMI se incluse nella classe delle esposizioni al dettaglio o nelle classi delle esposizioni verso imprese o garantite da ipoteche su beni immobili escluse le esposizioni in default.

## Il rischio di credito – SME Supporting factor (segue)

### Scenario «as is» CRR

SME Supporting Factor applicato ai requisiti patrimoniali per le esposizioni verso le PMI fino a un massimo di €1,5 mln pari a 0,7619.

**Exp tot. vs PMI x Risk Weight x 76,19%**

$E^*$  = importo totale, ivi comprese eventuali esposizioni in stato di default, dovuto all'ente, alle sue filiazioni, alle sue imprese madri o ad altre filiazioni di tali imprese madri, ad esclusione però dei crediti o dei crediti potenziali garantiti da immobili residenziali, dalla PMI o dal gruppo di clienti connessi della PMI

### Scenario «to be» CRR II

	NEW	NEW
Exp. tot. Vs PMI	$\leq 2,5$ mln	$\geq 2,5$ mln
SME Supp. Factor	76,19%	85%

I fattori di sostegno alle PMI sopra riportati sono applicati nel calcolo degli RWA come elementi rettificativi, coerentemente con la seguente formula:

NEW

$RWEA^* = RWEA^*$

$\min\{E^* ; EUR\ 2\ 500\ 000\} * 0,7619 + \max\{E^* - EUR\ 2\ 500\ 000; 0\} * 0,85$

dove RWEA si intendono gli RWA rettificati dai fattori di sostegno alle PMI.

## Il rischio di credito: misure restrittive

Per le banche che adottano invece i Modelli Interni, sono state introdotte alcune misure restrittive in merito all'utilizzo di questi ultimi. Al riguardo:

- ❑ È stata eliminata la possibilità delle banche di servirsi dei Modelli Interni Avanzati (AIRB) per stimare il rischio di credito connesso a determinate classi di attività che «non possono essere trattate in maniera prudente e stabile». Queste ultime includono le esposizioni verso imprese di medie e grandi dimensioni e quelle verso banche e altre istituzioni finanziarie. Pertanto, per le categorie di attività sopra citate, le istituzioni creditizie dovranno necessariamente utilizzare i Modelli Interni di base (F-IRB) la cui variabilità è limitata rispetto a quelli avanzati in quanto può essere stimata internamente soltanto la probability of default (PD) e non l'exposure at default (EAD) né la loss given default (LGD). In aggiunta, è stata rimossa la possibilità di adottare i Modelli Interni per le esposizioni in strumenti di capitale (equity exposures).
- ❑ Al fine di ridurre ulteriormente la variabilità dei Modelli Interni, sono stati introdotti valori minimi (input floors) per i parametri stimati internamente dalle banche che adottano i Modelli IRB. Questi sono la PD per le banche che utilizzano gli A-IRB o gli F-IRB, e LGD e EAD per le banche che impiegano i modelli A-IRB.

# L'implementazione della riforma di Basilea 3

## Internal ratings-based credit risk

La CE incorpora le modifiche di Basilea per rimuovere l'Advanced-IRB (A-IRB) approach option per le esposizioni verso grandi aziende e istituzioni finanziarie e rimuovere tutte le opzioni di approccio IRB per l'equity. Tuttavia le esposizioni verso enti del settore pubblico, le amministrazioni regionali e gli enti locali sono esentati da queste modifiche e possono rimanere sull'approccio A-IRB.

Basilea propone input floor per stabilire livelli minimi di PD, LGD ed EAD nel quadro IRB. Ulteriori modifiche includono la rimozione dello scaling factor dell'1.06 e una riduzione della componente LGD nel Foundation-IRB dal 45% al 40%. La CE incorpora queste modifiche all'IRB; tuttavia, per gli specialized lending e le esposizioni di leasing, l'input floor è soggetto a un regime transitorio.

La CE incorpora le modifiche di Basilea al CVA (Credit valuation adjustment) per rimuovere l'uso di approcci basati su modelli interni e richiedono l'utilizzo di un approccio standardizzato.

## Introduzione dell'Output floor

L'output floor, tra gli elementi più innovativi della proposta, mira a contrastare la possibile sottostima del rischio derivante dall'utilizzo dei modelli interni delle banche. Evidenze internazionali hanno infatti mostrato come una parte non trascurabile della variabilità osservata negli attivi ponderati a rischio delle banche che usano i modelli non dipenda dalla effettiva rischiosità. Tale misura persegue due obiettivi entro certi limiti interconnessi:

- costituire una misura di backstop per contrastare gli effetti di incentivi non corretti, convergenti verso una sottostima dei rischi (cosiddetto rischio da modello);
- limitare la variabilità delle attività ponderate per il rischio che scaturiscono dai modelli, quindi dei requisiti di capitale.

L'applicazione di un limite come l'output floor dovrebbe anche favorire una maggiore comparabilità degli attivi ponderati per il rischio. La proposta della Commissione prevede l'applicazione dell'output floor solo a livello consolidato, facendo riferimento alle attività ponderate per il rischio utilizzate per il calcolo di tutti i requisiti di capitale (approccio cosiddetto single stack); introduce tuttavia un meccanismo aggiuntivo volto ad assicurare che i maggiori requisiti di capitale eventualmente rivenienti dall'applicazione del floor siano distribuiti tra le controllate del gruppo in misura proporzionale al contributo di ciascuna al profilo di rischio consolidato

## Output floor - Logiche di funzionamento

Uno degli obiettivi che si intende raggiungere mediante le riforme di Basilea IV è quello di limitare la variabilità dei patrimoni di vigilanza degli istituti bancari che adottano i Modelli Interni rispetto a quelli che utilizzano l'approccio standard e rendere il capitale regolamentare di una banca più facilmente comparabile con quello di altri enti creditizi.

A tal scopo, con la riforma del framework del 2017 è stato introdotto il cosiddetto "output floor" ossia uno strumento che limita i benefici, in termini di minor patrimonializzazione, realizzati dalle banche che adottano i Modelli Interni.

L'output floor, infatti, prevede che la misura delle attività ponderate per il rischio di un istituto bancario debba essere la maggiore fra:

- (1) le attività ponderate per il rischio calcolate utilizzando il Modello Interno e
- (2) il 72,5% dei RWAs calcolati con il Modello Standardizzato. In modo più semplice, questo significa che le banche che adottano i Modelli Interni non possono utilizzare una misura delle attività ponderate per il rischio inferiore al 72,5% di quella calcolata con il SA.

L'output floor dunque pone un limite massimo pari al 27,5% al beneficio patrimoniale che si può ottenere utilizzando i Modelli IRB. L'implementazione dell'output floor avverrà gradualmente: il meccanismo entrerà in vigore nel gennaio 2022 con il limite del 50% ed aumenterà fino a raggiungere il 72,5% nel 2027.

## Il rischio di credito – Output floor

L'output floor previsto nella CRR III e nella CRD VI è pari al 72,5%, ma opera solo a livello di consolidato UE.

Sebbene le singole entity al di sotto della parent UE non sono soggetti all'Output floor, è previsto uno specifico approccio per ripartire le floored RWAs calcolate a livello consolidato alle subsidiary parent companies presenti in ciascun paese dell'UE.

Ciò comporterà che l'impatto dell'Output floor consolidato sia distribuito tra i paesi in cui il gruppo opera a livello UE.

Inoltre, la CE rileva che il Requisito di 2 pilastro (P2R) e la riserva di rischio sistemico (SyRB) possono esseri utilizzati per affrontare rischi di natura simile a quelli a cui si rivolge l'output floor.

Di conseguenza, vi è la possibilità che alcuni rischi (ad esempio, rischio di modello) potrebbero avere un doppio conteggio una volta che il floor inizia ad essere applicato.

E' stato quindi richiesto all'EBA di esprimere un parere su questo tema invitandola a riconsiderare il livello appropriato di P2R e SyRB una volta che il floor è implementato

## Il rischio di credito – Output floor

È inoltre previsto un trattamento transitorio che consente di ridurre l'impatto dell'output floor per alcune esposizioni, come quelle verso imprese prive di rating e i mutui.

In particolare, fino al 2032 le banche che adottano i modelli interni:

- possono ridurre il requisito calcolato con la metodologia standardizzata, base di calcolo dell'output floor, applicando alle esposizioni nei confronti delle **imprese prive di rating** un fattore di ponderazione del 65 per cento (in luogo del 100) se la probabilità di default assegnata dalla banca al debitore ai fini del calcolo del requisito con i modelli interni è inferiore allo 0,5 per cento;
- possono inoltre utilizzare un trattamento preferenziale per i soli **mutui residenziali** qualora negli ultimi 6 anni tali classi di esposizioni non abbiano subito perdite superiori, in media, allo 0,25 per cento.

# L'implementazione della riforma di Basilea 3

## Sintesi modifiche apportate da B IV

La tabella seguente mostra sinteticamente le modifiche apportate da Basilea IV per la misurazione del rischio di credito:

<b>Classi di esposizione</b>	<b>Modelli disponibili a seguito dell'introduzione dei nuovi standards per il rischio di credito</b>	<b>Modifiche apportate da Basilea IV</b>
<b>Banche e altre istituzioni finanziarie</b>	SA o F-IRB	Rimosso A-IRB
<b>Imprese con ricavi consolidati superiori di 500 milioni</b>	SA o F-IRB	Rimosso A-IRB
<b>Altre imprese</b>	SA, F-IRB o A-IRB	Nessun cambiamento
<b>Finanziamenti specializzati</b>	SA, F-IRB o A-IRB	Nessun cambiamento
<b>Retail</b>	SA o A-IRB	Nessun Cambiamento
<b>Equity</b>	SA	Rimossi tutti i modelli IRB

Fonte: Basel Committee on Banking Supervision, (2017), *Finalising Basel III*

## Il rischio di mercato e il CVA risk (1/3)

Durante la crisi finanziaria del 2007, le banche hanno subito ingenti perdite a causa della loro esposizione al rischio di mercato. Durante la crisi, le Autorità di Vigilanza hanno verificato la debolezza del sistema bancario dinanzi a tale rischio ed hanno immediatamente provveduto ad aumentare i requisiti patrimoniali delle banche mediante l'introduzione di talune disposizioni identificate sotto il nome di Basilea 2.5.

Oltre alle suddette misure, con la pubblicazione del documento denominato "Revisione fondamentale del portafoglio di negoziazione" (Fundamental review of the trading book, FRTB) avvenuta nel 2012, il Comitato di Basilea ha dato avvio ad una profonda revisione dei requisiti richiesti alle banche per fronteggiare il rischio di mercato, con l'intento di evitare che uno scenario così negativo come quello provocato dalla crisi del 2007 possa ripetersi in futuro, aumentando a tal fine la vigoria delle banche ed incentivando il loro corretto comportamento. La versione finale della FRTB è stata pubblicata dal Comitato nel 2016 ma i suoi effetti decorreranno a partire dal 2023.

## Il rischio di mercato e il CVA risk (2/3)

In primo luogo, la Revisione ha delineato in maniera più severa tutte le attività che fanno parte del trading book distinguendole in modo netto da quelle del banking book. Infatti, la loro non chiara distinzione durante la crisi ha dato luogo ai cosiddetti “arbitraggi regolamentari” che hanno portato le banche a non essere adeguatamente patrimonializzate. Circostanziando in modo più ferreo le attività che fanno parte del trading book si vuole impedire la possibilità di porre in essere tali arbitraggi.

Inoltre, la Revisione prevede che possano essere alternativamente utilizzati l'approccio standardizzato o quello interno per calcolare i requisiti patrimoniali a fronte del rischio di mercato. L'adozione dei modelli interni deve tuttavia essere, in ogni caso, autorizzata dalle Autorità di Vigilanza. In aggiunta, il Comitato di Basilea ha previsto che l'ammontare di capitale accantonato dalle banche che utilizzano i modelli interni non può essere inferiore a quello delle banche che adottano il metodo standardizzato. Pertanto, gli istituti bancari che si servono dei modelli interni devono comunque calcolare i requisiti patrimoniali anche con il metodo standardizzato. Il capitale ottenuto utilizzando il SA dunque rappresenta la soglia minima di patrimonializzazione a fronte di una determinata esposizione.

## Il rischio di mercato e il CVA risk (3/3)

La FRTB ha infine introdotto, per le banche che adottano i Modelli Interni, una nuova modalità per il calcolo del rischio di mercato denominata Expected Shortfall (ES). Questa è una misura di rischio che esprime il valore atteso delle perdite eccedenti il VaR, e definisce quindi l'estensione delle perdite potenziali realizzate dagli istituti bancari.

Basilea IV ha armonizzato la normativa esposta anche con il Credit Value Adjustment risk il quale può essere ricompreso tra i rischi di mercato in quanto esprime il rischio che deriva dalla possibilità che cambiamenti delle variabili di mercato possano provocare una variazione del merito creditizio della controparte in un contratto derivato e di conseguenza modificare sensibilmente il valore dell'esposizione della banca nei confronti della controparte.

Al riguardo, data la complessità del CVA risk, il Comitato di Basilea ha eliminato la possibilità di misurare tale rischio mediante i modelli interni, dando alle banche la possibilità di utilizzare il Metodo Standardizzato solo qualora ricevano l'autorizzazione da parte delle Autorità di Vigilanza oppure, in caso contrario, di adottare il cosiddetto approccio "base".

## Fundamental Review of the Trading Book (FRTB)

La CRR che inizialmente aveva recepito l'FRTB solo con riferimento alle segnalazioni, è stata recentemente emendata per riflettere gli standard FRTB rivisti dal 2019, con la proposta di passaggio ai requisiti di capitale vincolanti per il rischio di mercato e il CVA, ed entrerà in vigore il 1 gennaio 2025. Questa timeline diverge con la proposta del BCBS del 1° gennaio 2024.

Inoltre, le modifiche includono una disposizione che consente alla CE di modificare gli approcci di calcolo del capitale di rischio di mercato in caso di discrepanze importanti con altre giurisdizioni importanti, entro il 31 marzo 2024. A seconda del livello e dell'entità di tali emendamenti, ciò potrebbe essere introdotto solo nove mesi prima dell'entrata in vigore del regolamento, il che potrebbe rendere difficile per le istituzioni finanziarie rispettare la data in cui il requisito patrimoniale diventa vincolante fissata nel 1° gennaio 2025.

Le modifiche specifiche del CRR sono in generale in linea con il quadro rivisto del BCBS sul rischio di mercato. Tuttavia, alcune delle componenti fondamentali di queste regole sono ancora da definire all'interno dei draft di standard tecnici di regolamentazione (RTS) da stabilire tra 9 e 18 mesi dalla pubblicazione della nuova CRR.

## Il rischio operativo

Le riforme apportate da Basilea IV con riguardo al rischio operativo sono dovute alle carenze che la crisi finanziaria del 2007 ha evidenziato circa il patrimonio detenuto dalle banche per salvaguardarsi da tale rischio.

Infatti:

- ❑ Il capitale accantonato a fronte del rischio operativo è risultato insufficiente.
- ❑ I Modelli Interni si sono rivelati incapaci di stimare correttamente il capitale regolamentare da mantenere, data la particolare natura delle perdite realizzate dalle banche causate da inadeguate procedure ed insufficienti sistemi di controllo.

Alla luce di quanto esposto, il Comitato di Basilea ha stabilito la rimozione dei Modelli Interni Avanzati (Advanced Measurement Approaches, AMA) e dei tre Modelli Standard esistenti, per sostituirli con un unico Modello Standard che tutte le istituzioni creditizie devono utilizzare.

## Il rischio operativo (segue)

Il nuovo approccio previsto dal Comitato si serve di due elementi per determinare il capitale regolamentare da detenere a fronte del rischio operativo:

- La misura dei ricavi di un istituto bancario (Business indicator component). Si assume infatti che essi crescano all'aumentare delle dimensioni della banca e che a queste ultime sia direttamente correlata l'esposizione della banca al rischio operativo.
- La misura delle perdite storiche, dovute al rischio operativo, subite in 10 anni da un istituto bancario (Internal loss multiplier). Tale componente viene considerata in quanto si presume che le banche che hanno registrato ingenti perdite in passato avranno più probabilità di subirne in futuro.

Il capitale regolamentare da detenere è quindi descritto dalla seguente equazione:

$$\text{Capitale per il rischio operativo} = \text{Business Indicator} \times \text{Internal loss multiplier}$$

L'approcci della CE non tiene conto delle perdite operative storiche. L'operational risk internal loss multiplier (ILM) viene di fatto impostato su 1.

L'eliminazione delle perdite pregresse semplifica l'applicazione della metodologia ma ne riduce la sensibilità al rischio e potrebbe indebolire l'incentivo per le banche ad adottare comportamenti virtuosi, oltretutto in una fase in cui gli sviluppi della tecnologia e il ricorso alle esternalizzazioni stanno determinando una crescita dei rischi operativi.

# L'implementazione della riforma di Basilea 3

## Modificate le regole per l'esclusione di esposizioni verso banche centrali dal calcolo del leverage ratio

### Scenario AS IS

L'art. 429 della CRR II permetterà alle Banche di escludere temporaneamente alcune esposizioni verso banche centrali (monete e banconote che costituiscono la valuta legale nel paese della banca centrale, attività che rappresentano crediti nei confronti della banca centrale, comprese le riserve detenute presso la banca centrale.) dalle esposizioni totali che entrano nel calcolo del coefficiente di leva finanziaria, a condizione che:

- il periodo di esclusione sia limitato, non superiore a un anno.
- l'esenzione venga approvata dell'autorità competente, in corrispondenza di circostanze eccezionali dichiarate pubblicamente dall'autorità stessa.

Tuttavia, nella formulazione prevista dalla CRR II, l'impatto dell'esclusione veniva eccessivamente compensato dalla richiesta di aumentare proporzionalmente il requisito di leva finanziaria, c.d. «adjusted leverage ratio».

# L'implementazione della riforma di Basilea 3

## Modificate le regole per l'esclusione di esposizioni verso banche centrali dal calcolo del leverage ratio

### Scenario TO BE

Per quanto concerne il meccanismo di compensazione, applicabile già dal 28 giugno 2021:

- la Banca è tenuta a calcolare l'adjusted leverage ratio una sola volta, nel momento in cui esercita il potere discrezionale.
- l'adjusted leverage ratio è calcolato in base al valore delle esposizioni verso la banca centrale e alle esposizioni totali detenute nel giorno in cui l'autorità competente dichiara l'esistenza di circostanze eccezionali.
- l'adjusted leverage ratio è applicato, senza cambiamenti, durante l'intero periodo in cui viene esercitata la discrezionalità.

Si origina quindi un effettivo beneficio se, in seguito alla dichiarazione da parte dell'AdV, le esposizioni eligible verso le banche centrali aumentano rispetto alle esposizioni totali.



# L'implementazione della riforma di Basilea 3

## Vincoli alla leva bancaria per le G-SIBs e armonizzazione al TLAC

L'indice di leva finanziaria introdotto da Basilea III integra e completa gli ulteriori requisiti patrimoniali di Pillar 1 della regolamentazione e limita notevolmente la possibilità che il sistema bancario possa risultare debole dinanzi ad una nuova crisi a causa dell'eccessivo indebitamento delle istituzioni creditizie.

Con Basilea IV, viene introdotto un nuovo buffer di leva finanziaria per le banche aventi rilevanza sistemica (G-SIBs) il cui valore deve essere pari al 50% del buffer di capitale aggiuntivo a cui queste sono assoggettate a seguito dell'emanazione di Basilea III.

Ad esempio, se una banca deve mantenere un buffer di capitale aggiuntivo pari al 2%, allora sarà soggetta ad un buffer di leva finanziaria pari all'1% ( $50\% * 2\%$ ) e dunque il rapporto tra il Tier 1 capital e il totale delle esposizioni, ossia il leverage ratio, dovrà essere almeno pari al 4% (e non al 3% come è di norma previsto da Basilea III).

## Vincoli alla leva bancaria per le G-SIBs e armonizzazione al TLAC (segue)

Lo standard del TLAC (Total Loss Absorbing Capacity standard for global systemically important banks), riguarda una prerogativa che le banche di rilevanza sistemica devono rispettare affinché sia garantito che in caso di fallimento di una G-SIB, quest'ultima abbia una capacità di assorbimento interno delle perdite e di ricapitalizzazione tale per cui è possibile operare una risoluzione della banca in maniera veloce e senza alcun impatto sul sistema bancario e sull'economia reale, mantenendo le funzioni vitali dell'istituzione creditizia ed evitando sprechi di risorse e di fondi pubblici. In questo modo, i depositanti della banca sarebbero protetti anche nel caso in cui questa dovesse versare in condizioni di insolvenza e non vi sarebbero gravi ripercussioni sul sistema finanziario ed economico del Paese.

A tal proposito, le banche di rilevanza sistemica devono rispettare i seguenti vincoli:

- Il rapporto tra il TLAC e RWA  $\geq 16\%$  a partire dal 1° gennaio 2019
- Il rapporto tra il TLAC e RWA  $\geq 18\%$  a partire dal 1° gennaio 2022

Gli strumenti che devono essere detenuti dalle G-SIBs per rispettare il TLAC consistono in azioni ordinarie, azioni privilegiate e debito subordinato. Infatti, possono essere utilizzati per soddisfare il requisito TLAC tutti gli strumenti che compongono il patrimonio di vigilanza, inclusi i debiti non garantiti e non assicurati con una vita residua superiore all'anno

## Fattori ambientali, sociali e di governo (ESG)

L'Europa si è impegnata a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e un abbattimento del 55 per cento delle emissioni di gas serra (rispetto a quelle del 1990) entro il 2030; si stima che per raggiungere questo obiettivo occorrano, nel periodo 2021-2030, investimenti annui addizionali in energie pulite per circa 350 miliardi di euro. Ciò richiede un forte impegno da parte dei governi nazionali, ma anche degli operatori della finanza e delle autorità di regolamentazione e di vigilanza.

Le proposte in materia ESG contenute nel pacchetto CRR3-CRD6 riguardano principalmente l'informazione che gli intermediari sono tenuti a fornire al mercato (informativa di Terzo Pilastro) e i presidi che essi devono adottare per assicurare un governo consapevole dei rischi (disciplina di Secondo Pilastro).

## ESG requirements

La CRR III e il CRD VI includono nuovi requisiti ESG per le banche e richiedono all'EBA di accelerare la pubblicazione delle raccomandazioni sui requisiti patrimoniali a giugno 2023.

I nuovi articoli della CRD impongono alle banche di integrare le considerazioni ESG nelle loro strategie e processi per valutazione del fabbisogno di capitale interno e di un'adeguata governance. Ciò include l'obbligo di monitorare e affrontare i rischi derivanti a breve, medio e lungo termine dal disallineamento del modello di business e strategia delle istituzioni con la politica dell'UE sullo sviluppo di economie sostenibili.

Inoltre, i regolatori e le autorità di vigilanza sono tenute a garantire che gli enti, nell'ambito dei loro dispositivi di governance e di gestione del rischio, adottino solide strategie, politiche, processi e sistemi per l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei rischi ESG che incorporano prove di stress con orizzonti di almeno 10 anni.

## ESG requirements (segue)

L'EBA è tenuta a pubblicare gli orientamenti entro giugno 2023, compresi:

- (i) gli standard e le metodologie per l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei rischi ESG;
- (ii) i tempi e gli obiettivi intermedi e le tappe fondamentali per monitorare il modello di business e la strategia delle istituzioni rispetto agli obiettivi politici dell'UE; e
- (iii) criteri per gli scenari e le metodologie delle prove di stress.

La CRR è modificata per introdurre nuove definizioni armonizzate dei diversi tipi di rischio nell'universo dei rischi ESG, in linea con quelle proposte dall'EBA, e per obbligare gli enti a segnalare alle proprie autorità competenti la loro esposizione ai rischi ESG.

# L'implementazione della riforma di Basilea 3

## Fattori ambientali, sociali e di governo (ESG)

La disciplina attuale (CRR2-CRD5) già prevede obblighi di informativa al pubblico in tema ESG, ma solo per i grandi intermediari quotati (banche e imprese di investimento).

### Disclosures di Terzo Pilastro: Banche e imprese di investimento

	oggi (CRR2-CRD5)	domani (CRR3-CRD6)
destinatari	Grandi banche e grandi imprese di investimento quotate (2)	Tutte le banche e le imprese di investimento soggette alla disciplina del CRR/CRD
frequenza	Semestrale	Semestrale o annuale (es. per le piccole istituzioni non complesse)
contenuti	Green Asset Ratio (GAR), dati su scope 1,2,3 emissions e altro (template EBA formato excel)	Da definire/aggiustare in ottica proporzionale nel nuovo ITS EBA
tempistiche	dic-22; dic-23 per GAR; giu-24 per scope 3	gen-25

### Disclosures non finanziaria: tutte le imprese (finanziarie e non)

	oggi (NFRD)	domani (CSRD)
destinatari	Banche, assicurazioni e società (queste ultime solo se quotate) che hanno più di 500 dipendenti e 40 milioni di euro di fatturato netto o 20 milioni di euro di attivo.	1) Banche, assicurazioni e società (quotate o meno) che superano due su tre dei seguenti criteri: un totale dell'attivo di bilancio di 20 milioni di euro, un fatturato netto di 40 milioni di euro e un numero medio di dipendenti durante l'anno finanziario superiore a 250; 2) PMI quotate.
frequenza	Annuale	Annuale
contenuti	Rapporto sulla sostenibilità (nella relazione sulla gestione o separatamente). GAR non previsto/richiesto.	Rapporto sulla sostenibilità nella relazione sulla gestione. GAR non previsto/richiesto.
standard di rendicontazione	Non richiesti	Uso obbligatorio di standard armonizzati europei (3)
tempistica	dic- 2017	dic-2023 (dic-2026 per le PMI quotate)

# L'implementazione della riforma di Basilea 3

## Fattori ambientali, sociali e di governo (ESG)

La disciplina attuale (CRR2-CRD5) richiede ai grandi intermediari quotati (banche e imprese di investimento) di pubblicare, tra le varie informazioni, il cosiddetto Green Asset Ratio (GAR), volto a mostrare al mercato come le banche stanno adeguando le proprie strategie di business agli obiettivi dell'accordo di Parigi.

Il Green Asset Ratio (GAR) misura la quota di attività del portafoglio bancario (inclusi i prestiti e le anticipazioni, i titoli di debito e gli strumenti di capitale) che sono allineate alla tassonomia dell'UE in termini di sostenibilità ambientale

Tali obblighi decorrono già da gennaio 2023; le tempistiche si allungano fino al dicembre dello stesso anno per l'informativa sul GAR e al giugno del 2024 per includere tra le emissioni delle imprese debentrici anche quelle generate lungo l'intera catena del valore (cosiddette Scope 3 emissions).

La principale novità introdotta con la proposta della Commissione riguarda l'estensione degli obblighi di Terzo Pilastro in materia ESG a tutti gli intermediari (banche e imprese di investimento soggette alla disciplina prudenziale delle banche), incluse dunque le LSs. Per gli enti piccoli e non complessi la proposta prevede che la pubblicazione delle informazioni ESG sia annuale anziché semestrale.

## Fattori ambientali, sociali e di governo (ESG)

Con riferimento al Secondo Pilastro, si richiede alle banche di dotarsi di assetti di governo, strategie e processi adeguati per valutare le esigenze di capitale interno in un orizzonte anche di medio e lungo periodo per tenere conto dei rischi ESG. Viene altresì richiesto agli intermediari di predisporre piani di transizione, comprensivi di obiettivi quantitativi, su un orizzonte di almeno 10 anni, per monitorare i rischi di eventuali disallineamenti rispetto agli obiettivi climatici dell'Unione.

All'EBA sono conferiti diversi mandati per emanare linee guida su alcuni snodi cruciali della proposta entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, come ad esempio l'inclusione dei rischi ESG nello SREP e il contenuto dei piani di transizione. Alle autorità di vigilanza è attribuito un potere ad hoc per chiedere alle banche di rivedere i piani o di ridurre i rischi di un eventuale disallineamento.

Con riguardo a possibili modifiche dei requisiti prudenziali (Primo Pilastro), l'EBA dovrà consegnare una relazione alla Commissione entro il 2023. Questa tempistica è stata allineata a quella dei lavori in corso presso il Comitato di Basilea, con l'obiettivo di assicurare coerenza tra i due tavoli.

## Stima di impatto dei nuovi requisiti patrimoniali

La CE ritiene che l'impatto dell'attuazione delle proposte di riforma di Basilea 3, considerando tutte le misure proposte, dovrebbe portare a un aumento medio ponderato dei requisiti minimi di capitale delle banche dell'UE da +6,4% a +8,4% a lungo termine (by 2030) dopo il previsto periodo transitorio.

Nel medio termine (nel 2025), l'aumento dovrebbe variare tra +0,7% e +2,7%. Questo potrebbe comportare per un limitato numero di grandi banche dell'UE (10 banche su 99 nel test campione) la necessità di dover raccogliere collettivamente un capitale aggiuntivo di meno di 27 miliardi di euro per soddisfare i nuovi requisiti minimi di capitale.

# Conseguenze dell'adozione delle nuove misure regolamentari

## Conseguenze dell'adozione delle nuove misure regolamentari per le banche Europee

Il nuovo “pacchetto” di disposizioni contenute in Basilea IV comporta un’espansione rilevante dei RWAs degli istituti bancari, in particolar modo per le banche che adottano i Modelli Interni. L’implementazione delle nuove regole, pertanto, richiede inevitabilmente alle banche di dotarsi di aggiuntivo capitale regolamentare e l’ammontare di quest’ultimo può variare in base alla tipologia di business che connota ciascuna banca e alle dimensioni di quest’ultima.

Il Comitato di Basilea ha annunciato che, a seguito dell’adozione delle nuove regole prudenziali, il patrimonio di vigilanza di alcune banche potrebbe aumentare, mentre potrebbe decrescere per altre. In ogni caso, il Comitato afferma che a livello aggregato l’impatto delle nuove misure sarà lieve; tuttavia, potrebbe essere molto significativo per alcune banche



# Conseguenze dell'adozione delle nuove misure regolamentari

## Conseguenze dell'adozione delle nuove misure regolamentari per le banche Europee

Ad agosto 2019, l'European Banking Authority, EBA, ha analizzato l'effetto che il nuovo "pacchetto" di regole avrà sulle banche europee entro il 2027, prendendo come riferimento i valori delle attività ponderate per il rischio dell'anno 2018. Per condurre lo studio è stato considerato un campione di 189 istituti bancari appartenenti a 19 paesi dell'Unione Europea.

Dall'analisi emerge che le nuove disposizioni porteranno ad un incremento medio del capitale regolamentare (Tier 1 Minimum required capital, T1 MRC) pari al 24,4% rispetto al valore del 2018. Ciò che principalmente determina tale variazione è:

- l'introduzione dell'output floor che contribuisce per il 9,1%;
- le disposizioni in materia di CVA risk (+3,9%);
- le disposizioni di rischio operativo (+3,3%).

In termini monetari, il capitale aggiuntivo richiesto è pari circa a 135,1 miliardi, di cui 91,1 sotto forma di CET1

# Conseguenze dell'adozione delle nuove misure regolamentari

## Conseguenze dell'adozione delle nuove misure regolamentari per le banche Europee

Le riforme hanno un impatto diverso a seconda della dimensione degli istituti bancari e del loro modello di business. Con riguardo alla dimensione, l'elaborato dell'EBA afferma che le medie e le piccole banche subiranno un aumento contenuto del capitale regolamentare richiesto, rispettivamente dell'11,3% e del 5,5%, mentre per gli enti creditizi di grandi dimensioni sarà necessario dotarsi di ulteriore capitale per il 25%. Le più "colpite" dalle nuove disposizioni sono le G-SIBs, le quali dovranno aumentare il patrimonio di vigilanza del 28,6%. Tuttavia, vi è un numero considerevole di banche (principalmente quelle di piccole dimensioni che adottano il Modello Standard) alle quali saranno richiesti minori oneri patrimoniali rispetto ai livelli correnti e ciò è dovuto ai cambiamenti apportati all'approccio standardizzato, il quale diventa maggiormente accurato (risk-sensitive) nella stima delle attività ponderate per il rischio di credito, CVA e operativo.

Le misure introdotte in Basilea IV acquistano diversa intensità anche a seconda del modello di business degli istituti bancari. L'analisi effettuata dall'EBA afferma che le banche universali insieme agli istituti di credito ipotecario subiranno il più alto incremento dei requisiti patrimoniali (20%-25%), il cui fattore determinante è l'output floor. Tali istituzioni bancarie, infatti, sono quelle che trattano la maggior parte delle proprie esposizioni con i Modelli Interni. Inevitabilmente, per dotarsi del capitale necessario, le banche sopra citate dovranno utilizzare parte dei propri utili oppure effettuare aumenti di capitale e dunque saranno inclini ad una rilevante riduzione del ROE (circa l'1%).

# Conseguenze dell'adozione delle nuove misure regolamentari

## Conseguenze dell'adozione delle nuove misure regolamentari per le banche Europee

In aggiunta, è possibile analizzare gli effetti della nuova regolamentazione distinguendoli in base all'area geografica in cui operano le banche. Lo studio condotto su un campione di 130 banche europee riporta che, in termini relativi, le banche dei Paesi del nord Europa (Svezia, Danimarca, Belgio, Olanda e Irlanda) sono quelle che risentiranno maggiormente dell'introduzione dell'output floor e dell'eliminazione dei Modelli Interni avanzati, in quanto sono quelle che principalmente utilizzano questi ultimi. In Francia e nel Regno Unito, invece, gli enti creditizi dovranno tener conto in particolar modo dei nuovi requisiti patrimoniali a fronte del rischio operativo.

Infatti, in entrambi i Paesi è presente un numero considerevole di banche di grandi dimensioni ed il legame introdotto tra la dimensione degli istituti bancari ed il capitale da accantonare per il rischio operativo provocherà una riduzione del CET1 per le banche francesi e inglesi rispettivamente dell'1,6% e dell'1%.

In termini assoluti, i Paesi con il più basso CET1 a seguito dell'introduzione delle riforme regolamentari saranno il Portogallo (7%), l'Italia (8%) e la Spagna (8,7%).

# Conseguenze dell'adozione delle nuove misure regolamentari

## Conseguenze dell'adozione delle nuove misure regolamentari per le banche USA

In contrasto con tale prospettiva europea, le banche statunitensi saranno meno interessate dalle nuove disposizioni prudenziali in quanto la regolamentazione vigente negli Stati Uniti, il Dodd – Frank Act, prevede che esse adottino modelli più severi per la valutazione del grado di rischio delle relative esposizioni.

Il Dodd – Frank Act è stato introdotto a seguito della crisi finanziaria del 2007, durante la presidenza di Barack Obama, ed è un intervento volto ad incentivare una regolazione della finanza statunitense più omogenea e completa, con il fine ultimo di tutelare al meglio i consumatori ed il sistema economico statunitense.

Infatti, mentre le banche statunitensi -che mantengono una più elevata capitalizzazione a fronte del rischio di mercato rispetto a quelle europee- per effetto di Basilea IV dovranno aumentare il capitale regolamentare a fronte del rischio di mercato tra l'1% e il 3%, le banche europee subiranno effetti notevolmente più severi.

Per esse, l'aumento del patrimonio regolamentare sarà compreso tra il 60% e l'80%. Inoltre, le banche statunitensi saranno meno "afflitte" dalle nuove disposizioni in quanto sono caratterizzate da una diversa composizione degli assets dell'attivo patrimoniale. Ad esempio, esse detengono, rispetto alle banche europee, un minor numero di portafogli di mutui e sono meno esposte verso le imprese in quanto queste ultime sono più propense a raccogliere nuovo capitale attraverso il mercato e non richiedendo prestiti alle banche.

# Conseguenze dell'adozione delle nuove misure regolamentari

## Conseguenze dell'adozione delle nuove misure regolamentari per le banche italiane

In base ai dati disponibili a Banca d'Italia per i gruppi bancari italiani di maggiori dimensioni su dati del di giugno 2021, l'applicazione delle regole nella versione attuale della bozza di riforma della Commissione Europea dell'ottobre 2021 (considerando quindi il mantenimento dello SME supporting factor nonché l'esercizio della discrezionalità in materia di rischio operativo) comporterebbe un aumento medio ponderato dei requisiti minimi di capitale di circa l'11%.

Un'applicazione più fedele alla versione "originale" del Comitato di Basilea determinerebbe un aumento di RWA del 17% con conseguente riduzione del CET1 ratio di 1,5 punti.

### Stime d'impatto del recepimento finale di Basilea 3 per le banche italiane (1) (dati al 30.06.2021)

	Senza deviazioni previste dalle regole UE		Con deviazioni previste dalle regole UE	
	Incremento percentuale del requisito minimo	Diminuzione del CET1 ratio in punti base	Incremento percentuale del requisito minimo	Diminuzione del CET1 ratio in punti base
Rischio di credito (approccio standard)	2,3	-30	1,8	-30
Rischio di credito (approccio IRB)	5,9	-80	4,0	-60
Rischio di mercato	2,0	-30	2,0	-30
Rischio di CVA	1,7	-20	0,3	0
Rischio operativo	5,4	-70	3,0	-40
Output floor	0,2	0	0,0	0
Altro	-0,4	10	-0,4	10
<b>Totale</b>	<b>17,0</b>	<b>-2,2</b>	<b>10,7</b>	<b>-1,5</b>



# Conseguenze dell'adozione delle nuove misure regolamentari

## Conseguenze dell'adozione delle nuove misure regolamentari per le banche italiane

Il contributo all'aumento dei requisiti deriverebbe dalla revisione delle regole per il rischio di credito, sia con il metodo standardizzato sia con quello dei modelli interni (circa 30 e 60 punti base, rispettivamente, in termini di CET1 ratio), per il rischio di mercato e per il rischio operativo (30 e 40 punti base, rispettivamente); l'output floor avrebbe effetti marginali.

Nessuno dei gruppi del campione presenterebbe carenze patrimoniali; per mantenere inalterati i ratio attuali essi dovrebbero detenere in aggregato, a parità di altre condizioni, 14 miliardi di capitale aggiuntivo.

## Considerazioni sulla nuova regolamentazione

Alla luce di quanto riportato, non vi è dubbio che le nuove regole introdotte nel 2017 porteranno ad una ancora maggiore solidità del sistema bancario. Essa dunque sembra essere la fine di una lunga serie di cambiamenti apportati alla disciplina prudenziale, che porterà le banche ad uno stadio di resistenza e vigorosità nettamente superiore a quello precedente la grande crisi finanziaria del 2007, riducendo la variabilità tra i patrimoni di vigilanza delle banche e rafforzando la fiducia dei consumatori nel sistema bancario.

In generale, i cambiamenti introdotti da Basilea IV sono rivolti verso il corretto obiettivo di limitare la discrezionalità delle banche che utilizzano i modelli IRB e sembrano essere efficaci nel porre un freno ai benefici connessi all'utilizzo di questi ultimi, soprattutto per le G-SIBs. Tuttavia, si potrebbe ritenere che, sulla base dell'esperienza empirica maturata a seguito della crisi del 2007, nel completamento del quadro di Basilea doveva essere maggiormente "stressato" l'utilizzo del leverage ratio per l'incremento della stabilità finanziaria delle grandi banche internazionali, in quanto è uno strumento non suscettibile alle ponderazioni delle attività delle banche per i rispettivi fattori di rischio.

## Considerazioni sulla nuova regolamentazione

La regolamentazione, inoltre, presenta una principale criticità. Infatti, l'approccio utilizzato dal Legislatore per la costituzione della regolamentazione è quello del "one-size-fits-all" ("un approccio unico per tutti"): quest'ultimo non tiene conto delle differenze tra gli istituti bancari, imponendo loro i medesimi vincoli. Difatti, vi sono alcune banche che, per via del loro modello di business o delle caratteristiche del sistema in cui operano (si pensi alle difformità presenti tra il sistema europeo e quello statunitense), sono maggiormente inclini all'assunzione di determinati rischi rispetto ad altri. Inoltre, gli istituti bancari sono caratterizzati da differenti strutture societarie le quali, ad esempio, fanno sì che alcune banche non siano in grado di raccogliere facilmente nuovo capitale nel mercato: è il caso delle banche di credito cooperativo italiane, le quali possono quindi rispondere ai nuovi requisiti patrimoniali soltanto attraverso la restrizione dei profitti.

Tuttavia, anche la redditività degli istituti bancari deve essere tenuta in considerazione poiché «sicurezza, solidità e redditività sono componenti altrettanto importanti per una banca efficiente e per un sistema bancario ben funzionante». Tale affermazione acquista spessore se si pensa che una banca redditizia è in grado di attrarre nuovi investitori e quindi nuovo capitale necessario per la solidità della banca stessa

## Considerazioni sulla nuova regolamentazione

Tale scenario, pertanto, richiederebbe che gli enti creditizi con caratteristiche differenti vengano trattati in modo diverso, affinché sia assicurata la loro adeguata patrimonializzazione senza comportare una contrazione eccessiva dei profitti realizzati dagli istituti bancari e al fine di evitare l'alimentazione di cicli economici recessivi.

In ogni caso, le Autorità internazionali dell'European Banking Authority e del Financial Stability Board hanno dimostrato positività e fiducia nella nuova regolamentazione, la quale rappresenta la definitiva soluzione ai problemi emersi durante la crisi finanziaria del 2007, rafforzando la fiducia dei risparmiatori negli istituti bancari e negli organi regolatori degli stessi.

Per concludere, l'efficacia delle riforme apportate dalla regolamentazione dipenderà fortemente dal modo in cui queste ultime verranno implementate dagli istituti bancari. Come ha affermato Mario Draghi infatti, sarà necessaria un'implementazione «totale, nei tempi e coerente» delle nuove regole, altrimenti la validità della nuova disciplina prudenziale sarà deteriorata.

Carlo **ARLOTTA**  
Partner  
Cell. +39 340 73.11.380  
[carlo.arlotta@consiliabm.com](mailto:carlo.arlotta@consiliabm.com)

Gianluca **POTENZA**  
Senior Manager  
Cell. +39 334 11.62.711  
[gianluca.potenza@consiliabm.com](mailto:gianluca.potenza@consiliabm.com)

Lavinia **LUCIGNANI**  
Legal Consultant  
Cell. +39 346 56.15.208  
[lavinia.lucignani@consiliabm.com](mailto:lavinia.lucignani@consiliabm.com)



Vincenzo **DE RISI**  
Partner  
Cell. +39 349 67.15.524  
[vincenzo.derisi@consiliabm.com](mailto:vincenzo.derisi@consiliabm.com)

Valentina **PIRO**  
Senior Manager  
Cell. +39 366 62.75.860  
[valentina.piro@consiliabm.com](mailto:valentina.piro@consiliabm.com)

 **CBM**

**CONSILIA**  
Business Management

Corso Europa, 13  
20122 Milano  
[www.consiliabm.com](http://www.consiliabm.com)



+39 02 87389370



[segreteria@consiliabm.com](mailto:segreteria@consiliabm.com)  
[Info@consiliabm.com](mailto:Info@consiliabm.com)